

N. 01234/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 01002/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2014, proposto da:  
Giovanni Ceraolo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Perticarò,  
con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli  
40;

*contro*

Comune di Livorno in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso  
dagli avv. Paolo Macchia, Maria Teresa Zenti, con domicilio eletto  
presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

*per l'annullamento*

dell'atto di "annullamento della residenza anagrafica" del 22 aprile 2014  
emesso dall'Ufficiale anagrafe delegato prot. n. 1851/11 - 38921 -  
dipartimento affari generali U.O. Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe  
depositato il 23 aprile 2014 con il quale veniva "annullata la residenza  
della famiglia composta ai ricorrenti e dal figlio minore Ruben".

Visti il ricorso e i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Livorno;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con provvedimento 22 aprile 2014 prot. n. 38921, l'Ufficiale d'Anagrafe di Livorno disponeva l'annullamento della residenza della famiglia composta dai Sigg. Giovanni Ceraolo, Nicoletta Mattei e Ruben Ceraolo; a base del provvedimento era posta la previsione dell'art. 5 del d.l. 28 marzo 2014 n. 47 (convertito in l. 23 maggio 2014, n. 80) che nega ogni possibilità di mantenere la residenza a chi occupi abusivamente un immobile e l'accertamento dell'occupazione abusiva, da parte del nucleo familiare in questione, dell'immobile posto in Piazza Luigi Orlando n. 37.

Il provvedimento di annullamento della residenza era impugnato dai ricorrenti per: 1) illegittimità costituzionale art. 5 d.l. 47 del 2014; contrasto con direttive del Parlamento europeo e del Consiglio; 2) violazione art. 3 della l. 241 del 1990; 3) violazione d.l. 9 febbraio 2012 n. 5, eccesso di potere per travisamento ei fatti; 3) violazione l. 689 del 1981, violazione l. 241 del 1990, eccesso di potere, ingiustizia manifesta; 4) violazione art. 3 l. 241 del 1990, carenza e/o insufficienza della motivazione, travisamento ei fatti; 5) violazione art. 21quinquies e 21-octies della l. 241 del 1990; 6) violazione art. 43, 2° comma c.c., violazione l.r. 12 del 1999.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale di Livorno, controdeducendo sul merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 10 luglio 2014, la Sezione sollecitava il contraddittorio ex art. 73, 3° comma c.p.a. in ordine ad un possibile difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O. e tratteneva in decisione il ricorso ex art. 60 c.p.a.

Nella fattispecie dedotta in giudizio deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. un. 19 giugno 2000 n. 449) e del Giudice amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I 14 gennaio 2014 n. 464; T.A.R. Sardegna, sez. II, 14 aprile 2010 n. 682) ha, infatti, riportato alla giurisdizione dell'A.G.O. le controversie <<in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione ...(in quanto involgenti) situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario>>; <<la regolamentazione ...considerata, per la natura vincolata dell'attività amministrativa da essa disciplinata e perchè è dettata nell'interesse diretto della popolazione residente, non contiene (infatti) norme sull'azione amministrativa, ma è composta da norme di relazione che disciplinano rapporti intersoggettivi. Tali norme non attribuiscono all'amministrazione alcun potere idoneo a degradare i diritti soggettivi attribuiti ai singoli individui. Merita, perciò, di essere condiviso l'orientamento seguito dal Consiglio di Stato (v., tra le altre, Sez. IV, 16 gennaio 1990 n. 14), secondo cui le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione

coinvolgono situazioni di diritto soggettivo>> (Cass. civ., sez. un. 19 giugno 2000 n. 449).

Nel caso di specie, siamo proprio in presenza della contestazione giudiziale di un provvedimento di annullamento della residenza adottato sulla base di una previsione (l'art. 5 del d.l. 28 marzo 2014 n. 47, convertito in l. 23 maggio 2014, n. 80) che evidenzia, con ancora maggior forza, il carattere vincolato delle valutazioni demandate all'Ufficiale d'anagrafe e, di conseguenza, la necessità di riportare le relative controversie alla giurisdizione dell'A.G.O..

Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O.; ai sensi dell'art. 11, 2° comma del c.p.a. gli effetti processuali e sostanziali della domanda potranno essere fatti salvi, nell'ipotesi in cui il processo sia riproposto innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

La declaratoria del difetto di giurisdizione importa poi il definitivo rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già rigettata con il decreto 11 giugno 2014 n. 28 della competente Commissione istituita presso il T.A.R. e riproposta dal ricorrente al Collegio ex art. 126, 3° comma d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, come da motivazione.

Rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già

rigettata con il decreto 11 giugno 2014 n. 28 della competente Commissione istituita presso il T.A.R. e riproposta dal ricorrente al Collegio ex art. 126, 3° comma d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)